



COMUNITA' DI MONTAGNA DELLA CARNIA

Determinazione del Dirigente n. 1013 del 02/11/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 – ART. 45 E 46 CCRL 19 LUGLIO 2023. COMUNE DI VENZONE.

CUP: / CIG:

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 45 del 20.04.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2023;

RICHIAMATA la delibera di Assemblea n. 7 del 20/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025 e relativi allegati;

VISTA la delibera del Comitato esecutivo n. 84 del 2.9.2021 con la quale si aggiornava la macro organizzazione della Comunità con l'individuazione dei singoli e Servizi, demandando al Presidente dell'Ente la successiva individuazione dei titolari e la relativa attribuzione di competenze;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 5 del 19.09.2022 con il quale viene affidata al Segretario dell'Ente la diretta responsabilità dell'Ufficio Associato del Personale, individuando al contempo anche il sostituto, in caso di assenza o conflitto di interessi;

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra la Comunità di Montagna della Carnia (di seguito Comunità della Carnia) e il Comune di VENZONE che prevede l'esercizio in forma associata della funzione "gestione del personale";

PREMESSO che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

PREMESSO che il Contratto Collettivo Regionale di lavoro inerente il Personale del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - area Enti Locali – triennio normativo ed economico 2019-2021 è stato sottoscritto in data 19 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 in base al quale a partire dal 1° gennaio 2023 in ciascun ente è costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche all'interno delle categorie;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 10 del sopra citato art. 45 gli oneri delle voci stipendiali diverse dalle risorse stabili e variabili del Fondo, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti e che sono soggetti ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigente;

PRESO ATTO che con la sottoscrizione del CCRL 19.07.2023, ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003, è disapplicato l'art.17 co. 8 del CCRL 01.08.2002 che limitava le risorse finanziarie che potevano essere utilizzate dagli Enti per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario a quelle destinate nel 1998;

VISTO l'art. 45 del CCRL 19.07.2023 che individua delle modalità di calcolo delle risorse stabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2016 e delle risorse variabili in base al personale in servizio al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale tra enti del Comparto, in attuazione dell'art.31 del D.Lgs.165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1,2 e 3 dell'art 45 del CCRL 19.07.2023;

CONSIDERATO che le risorse stabili del fondo sono incrementate annualmente:

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità e che l'importo confluiscce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno(art.45 co7);
- per gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2026 della quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente numero di unità (art. 45 co9)

CONSIDERATO che le risorse variabili del fondo sono incrementate annualmente:

- dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni (art.45 co.8 lett. a));
- dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza (art.45 co.8 lett. b));
- per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo, in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 (art.45 co.8 lett. c));

RICHIAMATO l'art.46 del CCRL 19.07.2023 in base al quale a decorrere dal 01 gennaio 2021 e fino al 31.12.2022 l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32 co. 1 del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di € 680,00 e che le quote degli incrementi sono computate quali risorse variabili una tantum nel fondo relativo all'anno 2023;

RICHIAMATA la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18, prevendendo l'entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia con un'operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, abolendo il limite al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1185 del 14.12.2020 che sancisce i criteri per l'applicazione del principio di sostenibilità delle spese di personale per gli Enti del Comparto;

VISTA la comunicazione pervenuta dal Comune di VENZONE in data 19.10.2023 relativa alla quantificazione per l'anno 2023 delle altre voci stipendiali accessorie richiamate al co. 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023;

RITENUTO pertanto urgente provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva integrativa del personale del Comparto per l'anno 2023 per il Comune di VENZONE ai sensi del CCRL 19.07.2023 come da allegato al presente atto;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo risulta essere materia di esclusiva competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

CONSIDERATO che l'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 richiede la certificazione dell'organo di revisione dell'ente per il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e

correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA l'assenza di un potenziale conflitto d'interessi del Responsabile del Procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.;

VISTI i vigenti CCRL e in particolare il CCRL FVG del 15.10.2018;

VISTA la L.R. 21/2019 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) di costituire, ai sensi del CCRL 19.07.2023 per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2023, nonché individuare gli oneri previsti per le altre voci stipendiali accessorie richiamate al co. 10 dell'art. 45 CCRL 19.07.2023 del personale non dirigente del Comune di VENZONE come da prospetti Allegato 1 (costituzione) e 2 (voci stipendiali accessorie) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di trasmettere copia del presente atto al Revisore dei Conti dell'Ente interessato per l'emissione del parere necessario;

3) di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. territoriali e alle RSU dell'Ente interessato, se nominate, per l'informativa sindacale;

4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario dell'Ente interessato;

5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.

RIFERIMENTI CONTABILI					
Soggetto	Anno	Miss. - Progr.	P.C.F.	Capitolo	Importo
Soggetto	Anno	Tit. – Tipologia – Categoria		Capitolo	Importo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Daniela Peresson*)

Dirigente
(*Daniela Peresson / INFOCERT SPA*)
Atto sottoscritto digitalmente

Ufficio: GESTIONE DEL PERSONALE
Predisposta da: **Mirco Vidali**
Fascicolo: 2023 - 3.4/6

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO

art. 45 e 46 del CCRL 2023

RISORSE STABILI

A.1 Comma 1 - CONSOLIDAMENTO RISORSE STABILI

- a) Consolidamento delle **risorse stabili** in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016				
	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2016	A	917,00		-
	B	1.016,00	7,00	7.112,00
	C	1.177,00	2,00	2.354,00
	D	2.271,00	2,00	4.542,00
	PLS	1.012,00		-
	PLA	1.124,00	1,00	1.124,00
	PLB	1.944,00		-
	PLC	2.235,00		-
	FA	1.092,00		-
	FB	1.177,00		-
	FC	2.271,00		-
		Totale complessivo	12,00	15.132,00
				15.132,00

- b) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021

4.477,83

A.2 Comma 7 - Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13 mensilità; l'importo confluiscere stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Importo	

A.3 Comma 5 e 12 - Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito.

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	917,00		-
B	1.016,00		-
C	1.177,00		-
D	2.271,00		-
PLS	1.012,00		-
PLA	1.124,00		-
PLB	1.944,00		-
PLC	2.235,00		-
FA	1.092,00		-
FB	1.177,00		-
FC	2.271,00		-
Totale complessivo		-	-

A.4 Comma 9 - Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	917,00		-
B	1.016,00		-
C	1.177,00		-
D	2.271,00		-
PLS	1.012,00		-
PLA	1.124,00		-
PLB	1.944,00		-
PLC	2.235,00		-
FA	1.092,00		-
FB	1.177,00		-
FC	2.271,00		-
Totale complessivo		-	-

A	TOTALE RISORSE STABILI	19.609,83
---	-------------------------------	------------------

RISORSE VARIABILI

B.1 Comma 3 - Personale in servizio al 31 dicembre 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2020 ed è quantificato nell'importo di euro 720,00

Dipendenti in servizio al 31 dicembre 2020	Categoria	Importo annuo per dipendente risorse variabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
	A	720,00		-
	B	720,00	3,00	2.160,00
	C	720,00	3,00	2.160,00
	D	720,00	1,00	720,00
	PLS	720,00		-
	PLA	720,00		-
	PLB	720,00		-
	PLC	720,00		-
	FA	720,00		-
	FB	720,00		-
	FC	720,00		-
Totale complessivo		7,00	5.040,00	5.040,00

B.2 Comma 12 - Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità di personale trasferito

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Importo annuo complessivo
A	720,00		-
B	720,00		-
C	720,00		-
D	720,00		-
PLS	720,00		-
PLA	720,00		-
PLB	720,00		-
PLC	720,00		-
FA	720,00		-
FB	720,00		-
FC	720,00		-
Totale complessivo		-	-

B.3 Comma 8 - Risorse variabili - incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

- a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni
- b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro
- c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (euro 720,00), in proporzione alle unità dipersonale
- d) con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (*Diritti derivanti da invenzioni industriali*)

B.4 Comma 13 - Forme Associative - assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla LR n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapporto di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinata ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintamente all'incentivazione del personale della forma associativa

Importo annuo per dipendente risorse stabili	Numero unità	Mesi di assegnazione	Percentuale assegnazione	Importo annuo complessivo
720,00				-
720,00				-
720,00				-
720,00				-
Totale complessivo		-	-	-

B.5 Articolo 46 - UNA TANTUM (limitatamente all'annualità 2023)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'articolo 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di euro 680,00.
2. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, di competenza degli anni 2021 e 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel fondo relativo al 2023.

Competenza anno 2021	Dipendenti al 31.12.2016 (considerare trasferimenti di personale)	Importo rideterminato	Importo storico	Differenza	Importo complessivo
Competenza anno 2022	12,00	680,00	586,00	94,00	1.128,00
	12,00	680,00	586,00	94,00	1.128,00
					2.256,00

B	TOTALE VARIABILI	7.296,00
---	-------------------------	-----------------

C	TOTALE FONDO	26.905,83
---	---------------------	------------------

Annualità

2023

Foglio per la quantificazione delle risorse destinate al finanziamento delle altre voci stipendiali richiamate al comma 10 dell'art. 45
CCRL19.07.2023

DETERMINAZIONE DELLE VOCI CON FINANZIAMENTO A BILANCIO

1) INDENNITA' FINANZIATE DA BILANCIO - art. 45 c. 10

Importi

Indennità di turnazione (art. 3 CCRL 2018)	
Indennità di reperibilità (art. 4 CCRL come modificato dall'art. 39 CCRL2023)	
Indennità di attività prestata in giorno festivo – riposo compensativo (art. 5 CCRL2018)	
Indennità di condizione di lavoro (<i>ex disagio, rischio, maneggio valori</i>) (art. 6 CCRL2018 - art. 38 CCRL2023)	
precedente indennità attività particolarmente disagiate cat A, B,C e PLA - art. 21 comma 2 lettera d) CCRL 2002	
precedente Indennità di rischio (art. 62 CCRL 2002 come modificato dall'art. 36 CCRL 2004)	720,00
precedente Indennità di maneggio valori (art. 61 CCRL 2002)	
Indennità per il personale della Motorizzazione Civile (art. 7 CCRL2018)	
Proventi delle violazioni del codice della strada art. 208 c.5 bis D.Lgs. 285/1992 (art. 25 CCRL2018)	
Indennità per servizio esterno per il personale della Polizia Locale (art. 26 CCRL 2018 come modificato dall'art. 40 CCRL2023)	
Indennità specifica (art. 16 CCRL 2002 e art. 4 comma 3 CCNL 16.7.1996)	129,12
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 c. 2 lett. e) CCRL 2002)	
Indennità di orario notturno, festivo e notturno festivo (art.21 c.2 lett.e) CCRL 2002	
Indennità per tempo potenziato (art. 37 c. 2 CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002	
Indennità professionale insegnanti e docenti ed educatori (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71, 73, 76,77 e 78 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità professionale personale educativo (art. 37 c. 1 lett. c) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità personale educativo per anno scolastico (art. 72 c. 7 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità professionale insegnati (art. 37 c. 1 lett. d) CCNL 6.7.1995) – art. 71 CCRL 2002 - art. 38 CCRL2023	
Indennità personale titolo VII Personale area scolastica educativa (art. 37 c. 1 lett. c) e d) CCNL 6.7.1995 – art. 79 CCRL 2002) - art. 38 CCRL2023	
Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)	
Indennità di Staff (art. 21 c. 3 - art. 33 c. 4 CCNL 1995)	600,00
Indennità di Stato Civile-Anagrafe-Elettorale -Tributi (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	
Indennità degli archivisti informatici- addetti stampa - formatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	
Indennità dell'Ufficiale giudiziario per messi notificatori (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004 e disciplinato dall'art. 86	
Indennità di Responsabile Servizio Protezione Civile (art. 21 c.2 lett. i) CCRL 2002 come introdotto dall'art. 30 del CCRL 2004	
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006	
Indennità operatori NUE (art. 41 CCRL2023)	
Indennità per peculiari funzioni operative su viabilità di area vasta (art. 42 CCRL2023)	
Indennità per il personale dei piccoli Comuni caratterizzato da attività e responsabilità multidisciplinari (art. 43 CCRL2023)	
Altro: Specificare la fonte normativa	
Totale indennità finanziata a bilancio	1.449,12

2) LAVORO STRAORDINARIO

1.239,48

Totale complessivo

2.688,60